



AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI N.2 COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Con il presente avviso si informano tutti gli interessati che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/11/2022 si è deliberato di intraprendere un percorso teso alla costituzione nel Comune di Gioiosa Marea di n. 2 comunità energetiche, come definite dall'art. 42-bis del D.L. del 30 dicembre 2019 n. 162, convertito in Legge n. 8 del 28/02/2020 e dalle successive previsioni regolamentari attuative.

Tale percorso è volto a favorire la promozione e lo sviluppo della produzione e dell'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel proprio territorio comunale ed è teso, anche, ad accedere ai contributi per la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili elettriche e termiche negli enti territoriali che saranno erogati dai piani del PNRR.

A tal fine,

premessi che:

- con il cd. accordo di Parigi, raggiunto il 12 dicembre 2015 dagli Stati membri della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, i Paesi firmatari si sono impegnati a ridurre progressivamente le emissioni globali di gas serra e a limitare il riscaldamento globale;
- nel novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con il predetto accordo di Parigi. Particolare rilevanza assumono le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile") e 944/2019 (che definisce le "Comunità Energetiche dei Cittadini"). La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) prevede: (i) una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soggetti pubblici o privati (soci) localizzati in prossimità dell'impianto di produzione (di proprietà della CER stessa); (ii) l'aggregazione di persone fisiche, Enti Territoriali Locali e PMI in qualsiasi forma purché non animate dal profitto come prima finalità, bensì da obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed economico per i membri della CER e per il territorio su cui questa insiste;
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da FER ed efficientamento energetico;
- con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. decreto " Milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/ 2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità di Energia Rinnovabile" (CER);
- con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;

- l'art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 ha ampliato la potenza della Comunità Energetica Rinnovabile prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, ampliando le possibilità e limitando alla sola connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 prevede che la comunità energetica rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- il D.D.G. n. 707 del 10.06.2022, registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 553 del 14.06.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I n. 29 del 24.06.2022, sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Energia e sul sito www.euroinfosicilia.it, approva il "Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia" al fine di "Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso le Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali" e relativa modulistica allegata;
- il D.D.G. n. 1260 del 30.09.22, approvazione elenco istanze ammissibili BANDO CER, approva l'elenco di cui all'Allegato 2, contenente le istanze ammissibili (n. 301 istanze per un importo complessivo di € 3.835.338,33 di contributi richiesti) nell'ambito del "Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia" al fine di "Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso le Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali", approvato con il D.D.G. n. 707 del 10.06.2022;
- il Comune di Gioiosa Marea in data 20/12/2022 ha inoltrato domanda per l'ottenimento delle risorse previste dal "Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia per la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali" e risulta nell'elenco Allegato 1 delle istanze ammissibile e conseguentemente assegnatario dell'importo di € 12.305,60 per la redazione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di n. 2 comunità energetiche rinnovabili;
- il D.R.S. n. 1029 del 6/9/2023 determina la concessione del finanziamento, in favore del comune di Gioiosa Marea, con sede in Via G. Natoli Gatto, n. 115, C.F. 86000470830, nell'ambito del "Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia per la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali";

Considerato che:

- mediante la creazione di una comunità energetica rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, auto-consumando in situ l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell'energia elettrica e per le altre voci di spesa di norma presenti in

bolletta.

- L'adesione ad una comunità energetica consente di trarre notevoli benefici di diversa natura:
 - i. Benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO₂ quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile.
 - ii. Benefici economici dati dal fatto che l'autoproduzione e l'autoconsumo in situ di energia consentono una riduzione dei costi.
 - iii. Benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico locale.

Nel contesto descritto il Comune di Gioiosa Marea intende rendersi protagonista del processo di transizione energetica nel proprio territorio, contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili e, a tal fine, intende procedere alla acquisizione di candidature, su base volontaria, per la costituzione di soggetti giuridici (CER) senza finalità di lucro cui parteciperà anche l'Ente nelle forme consentite dalla normativa ed approvate dall'Amministrazione, per la realizzazione di nuovi impianti di produzione elettrica fotovoltaica su immobili comunali da dedicare all'autoconsumo collettivo oggetto di regime incentivante di durata ventennale.

Ciascuna CER che potrà essere formata, avrà le seguenti caratteristiche fondamentali:

1. possedere i requisiti di cui al capitolo 2.3 delle "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa".
2. La figura del Sindaco pro-tempore deve essere indicata come presidente della Comunità da costituire.
3. Almeno il 10% dei partecipanti alla CER sia investito da povertà energetica, fenomeno con diverse cause incorporato in un contesto socio-tecnico complesso.

Ciascuna CER che potrà essere formata:

- Sarà basata sulla partecipazione aperta e volontaria dei membri, autonoma ed effettivamente controllata dagli associati che sono situati nelle vicinanze dei nuovi impianti di produzione di energia da rinnovabili che appartengono e/o sono sviluppati dalla CER.
- Ha come obiettivo principale fornire benefici economici, ambientali o sociali a livello di comunità ai suoi membri nelle aree locali in cui opera, in assenza di profitti finanziari. I clienti finali di energia possono associarsi per dare vita a CER, a condizione che siano rispettati una serie di requisiti, mantenendo i diritti di liberi consumatori nel mercato dell'energia.
- I soggetti diversi dai nuclei familiari possono candidarsi nel solo caso in cui le attività di produzione di energia da rinnovabili non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale.
- I soggetti associati mantengono i loro diritti di cliente finale, incluso quello di scegliere liberamente o mantenere il proprio venditore di energia.
- La CER deve produrre energia destinata al proprio consumo interno con impianti rinnovabili la cui potenza complessiva non superi i 1000 kW e può condividere l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione pubblica esistente.
- I nuovi impianti di produzione fotovoltaica possono beneficiare degli incentivi previsti dalla Legge in questione per favorire la diffusione di autoconsumo e comunità energetiche tramite un nuovo meccanismo incentivante che terrà conto dei principi di semplificazione e facilità di accesso, prevedendo un sistema di reportistica e monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE.

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti privati, Enti e soggetti economici (ditte individuali o società, imprese, cooperative) regolarmente iscritte alla CCIAA, in forma attiva, ed in possesso dei seguenti requisiti tecnici e generali:

- 1) Essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica.
- 2) Manifestare la propria disponibilità a valutare ed, eventualmente, sottoscrivere la richiesta volontaria di adesione ad un nuovo soggetto giuridico senza scopo di lucro, in associazione con l'Ente e con terzi cointeressati, per la costituzione di una CER avente le finalità esposte come disciplinate dalla normativa e la regolamentazione vigente riconducibile all'art.42 bis della L. 8/2020.

All'atto della presentazione della manifestazione di interesse il soggetto candidato dovrà, a pena di esclusione, produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti con copia di una fattura recente di fornitura energia elettrica relativa al centro di consumo o di produzione e consumo (POD) da candidare alla CER. I soggetti partecipanti alla ricognizione dovranno poi autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento e la diffusione, anche via internet, dei dati personali contenuti nella presente richiesta e nei documenti allegati, per le finalità connesse alla presente procedura.

In dipendenza della configurazione della Comunità energetica rispetto alla proprietà degli impianti, i suoi membri possono rivestire diversi ruoli:

- **prosumer** (produttore e consumatore): soggetto che ha un impianto collegato al proprio contatore (POD) con cui copre il suo fabbisogno elettrico cedendo alla Comunità energetica l'energia in esubero;
- **consumer** (consumatore): soggetto che non dispone di un impianto proprio, ma consuma l'energia condivisa dagli impianti della Comunità;
- **titolare di lastrico/tetto**: soggetto che ne detiene la proprietà o la disponibilità, e che lo rende disponibile alla Comunità Energetica al fine di posizionare una parte dell'impianto di generazione diffusa che la stessa Comunità allestirà per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica dello stesso Titolare e della Comunità;
- **finanziatore**: soggetto interessato all'investimento per lo sviluppo della Comunità.

Al fine di agevolare e promuovere la realizzazione di una o più Comunità energetiche sul proprio territorio, il Comune:

- attraverso l'Ufficio tecnico comunale verifica la disponibilità di superfici pubbliche da destinare alla realizzazione di impianti da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) la cui produzione, fatta salva la quota autoconsumata dalle utenze comunali, è messa a disposizione della/e nascente/i Comunità energetica/che;
- verifica la disponibilità dei cittadini ad aderire alla CER in qualità di a) consumer, b) prosumer, c) producer, d) proprietario di una superficie, e) finanziatore;
- si impegna ad organizzare occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza per condividere la progettazione, gli scopi e il funzionamento della futura CER;
- raccoglie le adesioni e le organizza sulla base dei vincoli normativi, le preferenze espresse circa il ruolo nella CER e il miglior bilanciamento di produzione e consumo;
- supervisiona la costituzione del soggetto giuridico che governerà la CER, ne definisce lo statuto e il regolamento interno tra i membri nei loro diversi ruoli.

Tutto quanto sopra premesso, considerato ed atteso, con il presente avviso pubblico si intende invitare la cittadinanza a manifestare il proprio interesse a partecipare all'istituzione di comunità energetiche nel territorio

comunale, compilando ed inviando alla mail protocollo@pec.comunegioiosamarea.it, oppure consegnandolo
brevi mano all'Ufficio Protocollo del Comune l' "Allegato 1 Manifestazione di interesse" entro e non oltre il
28/6/2024.

In particolare, si precisa che, i cittadini e le imprese presenti sul territorio possono entrare a far parte della
prima comunità energetica istituita nel territorio del Comune di Gioiosa Marea in qualità di:

- a) Produttore di energia: a questi fini, è necessaria la titolarità di un impianto di produzione di energia
che rispecchi i requisiti dettati dall'art. 42 bis del D.I. 30 dicembre 2019, n. 162 (ovvero sia alimentato
da fonti rinnovabili, abbia una potenza complessiva non superiore a 200kW, sia entrato in esercizio
dopo la data del 01/03/2020);
- b) Consumatore: in questo caso, è sufficiente la titolarità di un punto di prelievo di energia (POD)
localizzato nel nucleo abitato del Comune.

Per maggiori dettagli è possibile contattare il Settore Tecnico LL.PP., in particolare la dipendente Celestina
Sidoti - tel. 0941363301 int. 304 - e-mail: celestina.sidoti@comunegioiosamarea.it, indicando in oggetto la
seguente dicitura "Comunità energetica Comune di Gioiosa Marea".

Gioiosa Marea, lì 9/5/2024

f.to Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.
Ing. Vincenzo Ferraloro

f.to Il Sindaco
Dott.ssa Tindara La Galia